

Il ravvedimento del conto svizzero alla luce della comunicazione di compliance - Risposta al volo

di [Silvia Bettiol](#), [Ennio Vial](#)

Publicato il 25 Febbraio 2021

Conto svizzero stato aperto nel 2016. Si riceve lettera di compliance relativa all'anno 2017. Si chiede di sapere se la Svizzera rientra tra i Paesi white-list o black-list. Si può ravvedere la posizione per l'anno 2016 e per quelli successivi?

RISPOSTE AL VOLO

RAVVEDIMENTO CONTO SVIZZERO



DOMANDA

Un conto svizzero è stato aperto nel 2016. Abbiamo ricevuto la lettera di compliance per l'anno 2017.

Si chiede di conoscere se la Svizzera sia white o black e se sia opportuno ravvedere anche la posizione per l'anno 2016 e per quelli successivi.

RISPOSTA

Le lettere di *compliance* inviate dall'Agenzia per il 2017 discendono dall'adesione dell'Italia al sistema di scambio informazioni DAC2 – CRS.

La comunicazione è giunta in relazione all'annualità 2017, in quanto la Svizzera ha aderito a questo sistema di scambio di informazioni a partire da detta annualità.

Il ravvedimento è oltremodo opportuno, sia per l'annualità 2017 sia per le precedenti e le successive.

Una questione particolarmente delicata nel caso del quesito è rappresentata dalla valutazione dell'origine dei fondi.

Ove questi siano di provenienza per così dire "serena", ad esempio a seguito di un bonifico proveniente dall'Italia, la regolarizzazione non presenterà particolari problemi.

Il ravvedimento deve tenere presente, però, che la Svizzera è considerata un Paese paradisiaco in quanto inclusa nel D.M. 4.5.1999.

La sanzione da applicare sarà quindi del 6%, opportunamente ridotta ad un sesto per le annualità 2016 e 2017.

Per il 2018 la sanzione va ridotta ad un settimo (6%/7).

Per il 2019 trova ancora applicazione la sanzione in misura fissa di 258 Euro ridotta ad un decimo nel caso in cui il ravvedimento sia finalizzato entro i 90 giorni dal 10 dicembre, termine ordinario di invio delle dichiarazioni.

Si ricorda che il ravvedimento è dovuto anche in relazione all'IVAFE e alle imposte sui redditi di natura finanziaria eventualmente prodotti dalla liquidità.

Sul punto si ricorda di leggere anche la [R.M. 24.12.2020 n. 82/E](#) che ha fornito indicazioni utili sulla questione.

Sull'argomento potrebbero esserti utili i seguenti articoli:

[Il ravvedimento del quadro RW in presenza di modello 730](#)

[Beni esteri nel Modello Redditi 2021](#)

[Proventi da fondi esteri e compliance](#)

[Letterine di compliance per il quadro RW sotto l'albero](#)

[Il ravvedimento operoso del Quadro RW: un caso pratico con esempi](#)

A cura di Ennio Vial e Silvia Bettiol

Giovedì 25 febbraio 2021

La compliance ed il ravvedimento del quadro RW

VIDEO CORSO REGISTRATO il 5/2/2021

DURATA: 31 circa

RELATORI: Ennio Vial, Silvia Bettiol



A fine 2020 ed inizio 2021 il Fisco ha invitato molti contribuenti alla *compliance* sui **patrimoni esteri non dichiarati**, operazione che comporta il **ravvedimento del quadro RW** omesso o incompleto.

Si tratta spesso di casi difficili e complessi, abbiamo pertanto predisposto una video-lezione per affrontare il ravvedimento del quadro RW.

Il corso propone la trattazione dei seguenti punti:

- I soggetti obbligati alla compilazione del Quadro RW
- Le lettere di *compliance* derivanti dallo scambio di informazioni CRS DAC2

- I questionari dell'Agenzia delle Entrate
- Il ravvedimento operoso extralarge
- Le nuove interpretazioni della R.M. 82/E del 24 dicembre 2020
- IVIE e IVAFE
- Criptovalute in RW
- Casi pratici
- Quesiti dei partecipanti

SCOPRI DI PIU' >>>